INTERNAZIONALIZZAZIONE | INDONESIA/CDP Business Matching: la nuova piattaforma digitale,19 settembre 2022

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 9, 2022

Il prossimo **19 settembre h. 10.00** si svolgerà il webinar *Italy-Indonesia Digital Event, The new digital platform connecting Italian and Indonesian,* organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Indonesia e Cassa Depositi e Prestiti (CDP), con il supporto di Confindustria.

L'evento è volto a ***presentare gli strumenti finanziari a supporto delle imprese*** messi a disposizione dalle istituzioni dei due paesi, nonché la **nuova Piattaforma CDP Business Matching a favore dello sviluppo di relazioni commerciali** tra imprese indonesiane e italiane, in particolare PMI.

Nell'ambito dell'iniziativa è prevista la **realizzazione di incontri B2B** per le **imprese partecipanti**.

Le imprese associate a Confindustria potranno accedere alla piattaforma, utilizzando le funzionalità premium maggio tramite il un *Codice Premium* (CONF2022) da inserire nell'apposito campo di registrazione.

Al seguente link è disponibile la pagina dedicata dell'evento: https://businessmatching.cdp.it/it/dashboard/eventi/indonesia?id=35&utm_source=DEM%20Confindustria&utm_medium=email&utm_campaign=Evento%20Indonesia&utm_id=Evento%20Indonesia

In allegato si riportano l'Agenda della giornata di lavoro e l'invito , riservato alle sole aziende associate.

06_09_22_Agenda_Webinar_INDONESIA_CDP_EN_DRAFT

Inviti_01_CONFINDUSTRIA

INTERNAZIONALIZZAZIONE | Fatturazione elettronica, esterometro, dichiarazione IVA precompilata e le operazioni internazionali | Corso online PROMOS ITALIA, 5 ottobre 2022

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 9, 2022

PROMOS ITALIA organizza per il prossimo 5 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, il corso on line "**Fatturazione elettronica, esterometro, dichiarazione IVA precompilata e le operazioni internazionali",** in materia di fiscalità internazionale.

Destinatari

Responsabili e addetti amministrativi, ufficio estero e spedizioni, e responsabili compliance aziendali.

Perchè partecipare

Con le **novità entrate in vigore lo scorso 1 luglio** i processi amministrativi e fiscali nell'era della digitalizzazione stanno dettando le **nuove regole organizzative delle aziende e le nuove modalità di lavoro preparando tutti noi alle importanti novità del prossimo anno. Durante l'incontro verrà**

approfondito, con taglio operativo, il tema della digitalizzazione degli adempimenti amministrativi fiscali ed in particolare le novità per la fatturazione elettronica, e il nuovo esterometro nell'ambito delle attività di commercio internazionale. Quest'ultimo infatti deve essere gestito a "flusso continuo" con le modalità della fatturazione elettronica e nei medesimi termini, più stringenti, di quest'ultima. Coniugare internazionalizzazione e digitalizzazione dei processi amministrativo-fiscali è obbligatorio per tutte le aziende. L'occasione permetterà anche di **approfondire le novità IVA 2022** nell'ambito del commercio internazionale e delle operazioni internazionali. In particolare verranno affrontati le diverse modalità di svolgere il commercio internazionale e le conseguenze operative in tema di **fatturazione elettronica** e nuovo esterometro.

Programma
Docente NIBI: Gian Luca Giussani

La fattura Elettronica
I codici "Natura" per le operazioni con l'estero;
Fattura elettronica vendite a distanza estero;
Tempistica di trasmissione e adempimenti vari;
Forfettari e regime di vantaggio: il nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica;
Le regole per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Reverse charge ed esterometro nelle operazioni con l'estero: nuove procedure
Data del documento e data di trasmissione a seguite di operazioni di acquisto di beni e servizi dall'estero;
Il corretto utilizzo dei codici "Tipo documento" TD17-TD18-TD19 e dei codici "Iva" o "Natura";
La numerazione delle fatture di integrazione/autofatture degli acquisti di beni e servizi e l'utilizzo dei sezionali;
L'esonero della comunicazione per gli acquisti non territorialmente rilevanti per importi fino a 5.000 euro;

Altre operazioni ed esterometro;
Il sistema sanzionatorio in vigore dal 1° Luglio 2022.

Quota di iscrizione
Euro 100,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle province delle Camere di Commercio Socie di Promos Italia: Bergamo, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Genova, Milano Monza Brianza Lodi, Modena, Pisa, Perugia-Terni, Pordenone – Udine, Ravenna, Salerno
Euro 120,00+IVA a partecipante di imprese con sede nelle altre province italiane
Verrà applicato uno sconto del 10% sulla quota, a partire dal 3° iscritto della stessa azienda.

Modalità di iscrizione
L'ammissione è subordinata all'iscrizione on line e al contestuale pagamento della quota di partecipazione.

LAVORO | Dalla giurisprudenza alcuni chiarimenti importanti su efficacia della certificazione delle attrezzature, definizione di luogo di lavoro e limiti alla valutazione dei rischi

scritto da Francesco Cotini | Settembre 9, 2022
Sommario

La sentenza in commento (Cass., sent. n. 31478/2022) si sofferma su alcuni punti essenziali dei confini della responsabilità del datore di lavoro, fornendo alcuni principi molto importanti (sia pure con i limiti che può avere una singola pronuncia, soprattutto nella parte innovativa): viene infatti ridefinita (in senso restrittivo) la sfera rispetto alla quale si applicano le regole sulla sicurezza sul lavoro (confermando una precedente giurisprudenza); viene garantito l'affidamento nella conformità tecnica dell'attrezzatura (affermando che l'omologazione non impone ulteriori verifiche rispetto a quelle condotte dall'ente preposto); viene ridimensionata la portata dell'obbligo di sicurezza assoluta (che, se non fosse stato valorizzato l'affidamento nella omologazione, avrebbe reso responsabile il datore di lavoro per non inciso ulteriormente con la propria valutazione dei rischi); viene ricondotta la definizione di luogo di lavoro esclusivamente alle aree sulle quali il datore di lavoro "ha potere conformativo".

Premessa

La pronuncia appare importante perché interviene su diversi punti del diritto della sicurezza sul lavoro ciascuno dei quali merita un approfondimento (anche perché permangono comunque dei "coni d'ombra"). Da un lato, consente di fare ragione di alcune affermazioni pregresse orientate alla responsabilità oggettiva del datore di lavoro (in particolare, con riferimento alla irrilevanza delle certificazioni ed alla ampiezza della sfera di responsabilità del datore di lavoro); dall'altra, consente di leggere, in prospettiva, alcuni riflessi sia sulla organizzazione del lavoro (il concetto di lavoro nell'attività da remoto, es. riders o lavoro agile) sia sulle iniziative in campo comunitario (volte, ad esempio, a modificare in senso ampliativo il concetto di luogo di lavoro). Inoltre, dalla valutazione complessiva dei principi affermati, sembra emergere una nuova lettura del quadro normativo, orientata ad una applicazione delle regole della

sicurezza e alla individuazione della responsabilità del datore di lavoro più saldamente ancorata alla prevedibilità ed alla colpevolezza, e non al generico principio della massima sicurezza possibile (da cui scaturisce sostanzialmente una responsabilità di posizione).

Il fatto

Un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti, eseguendo una manovra di retromarcia per avvicinarsi ai cassonetti, ha investito una persona collocata dietro all'automezzo in un cono d'ombra non visibile dal conducente del mezzo. Si discute:

1. se il mezzo fosse idoneo, tale da legittimare affidamento del datore di lavoro, e quindi la presenza del cono d'ombra e l'evento verificatosi a causa di quel difetto sia a lui imputabile pur in presenza di adeguata omologazione del mezzo;
2. se la strada sia luogo di lavoro;
3. se la valutazione dei rischi avrebbe dovuto avere ad oggetto misure organizzative e tecniche diverse ed ulteriori (conformare il mezzo di trasporto a ciascuno spazio stradale o utilizzare due lavoratori per superare il deficit di visibilità);
4. quale sia la sfera di responsabilità del datore di lavoro (con esclusione di obblighi inerenti al tema della circolazione stradale).

La sentenza afferma che la strada non è un luogo di lavoro, che l'omologazione genera un affidamento nella bontà dei sistemi di sicurezza tanto da escludere ogni ulteriore valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e che il rischio generatosi (investimento del pedone) non rientra nei rischi lavorativi ma nei comuni rischi della circolazione stradale.

L’omologazione, l’affidamento e la valutazione dei rischi

Il primo punto d’interesse è relativo all’efficacia della omologazione ministeriale.

Premesso che l’omologazione è la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche, la sua presenza, afferma la Corte, “*non imponeva al suo utilizzatore di provvedere ad ulteriori verifiche, stante l’affidamento che l’utente può riporre sulla valutazione svolta dall’ente preposto in relazione alla sicurezza del veicolo ed al suo uso*”.

In secondo luogo, la omologazione del mezzo ad essere condotto da un solo operatore esclude che possa imputarsi al datore di lavoro una carente valutazione dei rischi dalla quale sarebbe scaturita la necessità di adibire più lavoratori all’utilizzo del veicolo.

Questo sul presupposto della “*assenza di elementi di conoscenza dell’oggettiva manchevolezza tecnica del mezzo*” “*non prevedibile dal suo datore di lavoro, stante l’omologazione del veicolo*”.

Il principio importante affermato dalla sentenza, dunque, è l’applicazione del principio dell’affidamento nella omologazione della pubblica autorità.

La strada come luogo di lavoro

La definizione di luogo di lavoro contenuta nell’art. 62 del D.Lgs. 81/2008[1] presuppone la disponibilità giuridica

dell’ambito gestito dal datore di lavoro, ancor più chiaramente espressa in tema di appalti nell’art. 26[2].

Il principio giuridico della responsabilità, quindi, segue la condizione che il lavoro si svolga all’interno di un ambiente sul quale il datore di lavoro possa esercitare la propria azione prevenzionale[3].

Resta evidente che ogni ambiente che non risponda a queste caratteristiche (sostanzialmente giuridiche) non può essere considerato luogo di lavoro.

Il caso concreto è quello della strada. La Cassazione precisa opportunamente a questo proposito, che non possono ritenersi luogo di lavoro né la zona di svuotamento dei cassonetti né qualunque tratto di strada pubblica o privata, trattandosi di “*aree sulle quali egli non ha potere conformativo*”.

Il senso del presupposto della disponibilità giuridica risiede dunque proprio nel potere conformativo che deve avere il datore di lavoro, e che evidentemente manca laddove il lavoro si svolga in luoghi differenti dall’azienda o dall’unità produttiva.

Nel caso di uso di attrezzature in luoghi non soggetti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro, egli potrà, al più, “*esclusivamente valutare se ricorrere ad un mezzo o ad un altro, a seconda delle caratteristiche dei luoghi, al fine di evitare di esporre i lavoratori a rischi di natura lavorativa, cioè derivante dall’uso delle attrezzature utilizzate, in quegli specifici luoghi*”.

A queste utili riflessioni può farsi riferimento allorché si affronti il tema della valutazione dei rischi per il caso del cd ciclofattorino ovvero di svolgimento del lavoro agile. In entrambe le ipotesi, il datore di lavoro non ha ovviamente alcuna disponibilità giuridica dei luoghi frequentati da questo personale. È quindi evidente che ogni valutazione non possa che soffermarsi sui profili formativi ed informativi e

su quelli di attenzione alla sicurezza dell'attrezzatura, laddove messa a disposizione dal datore di lavoro, risultando così impropria ogni altra valutazione che coinvolga profili diversi da quelli sopra indicati, con evidente inapplicabilità dell'intero Dlgs 81/2008 (prova ne sia la disciplina specifica dei lavoratori autonomi e dei collaboratori indicata dall'art. 3 del Dlgs 81/2008 proprio in considerazione delle modalità di lavoro).

Quanto alla prospettiva di una eventuale modifica del concetto di luogo di lavoro contenuto nella direttiva 654/1989[4], ogni valutazione non può che partire dal principio – oggi riconfermato dalla giurisprudenza e dal dato normativo – secondo il quale la valutazione dei rischi presuppone la possibilità di adottare, applicare e modificare misure di sicurezza e, quindi, di disporre giuridicamente dell'oggetto sul quale si interviene (sia esso il luogo di lavoro sia essa l'organizzazione sia essa una attrezzatura).

In mancanza di tale possibilità di intervento, viene meno ogni logica di valutazione e l'estensione impropria oltre l'ambito della disponibilità giuridica trasforma impropriamente la logica della sicurezza, in quanto pone obblighi il cui adempimento è impossibile e responsabilità esclusivamente di posizione in capo al datore di lavoro. La conseguente responsabilità sarebbe quindi oggettiva, che – sebbene tendenzialmente esclusa nel campo penale – produrrebbe effetti verso il datore di lavoro in campo civile ed amministrativo, espandendo a dismisura ed impropriamente obblighi e responsabilità.

L'individuazione della sfera del rischio che il datore di lavoro è chiamato a governare

La sentenza si pone poi l'interrogativo rispetto alla "*riconducibilità del rischio realizzatosi al novero dei rischi*

derivanti dallo svolgimento di attività lavorative, cui consegue l'applicabilità delle disposizioni di cui al d. Igs. 81/2008", in altre parole "*e il rischio concretizzatosi effettivamente inerisca agli obblighi del datore di lavoro, oppure costituisca la realizzazione di altro tipo di rischio che esula dai suoi doveri*".

Il presupposto è l'analisi in ordine al fatto che le regole della sicurezza sul lavoro sono chiamate a tutelare non solamente i lavoratori ma anche "*ai terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro*".

Risolta la questione del luogo di lavoro (con l'esclusione dei luoghi non soggetti alla signoria del datore di lavoro, come la strada) e della positiva omologazione del mezzo (con esclusione dl altre azioni da parte del datore di lavoro), la conclusione è che "*il rischio concretizzatosi non può dirsi dipeso dalla violazione di un precetto rivolto alla tutela della salute dei lavoratori, in quanto esso non è scaturito dalla mancata mappatura dei luoghi di raccolta dei rifiuti o dall'errata scelta di un particolare mezzo con cui provvedervi -perché da utilizzare anche in retromarcia- ma dalla difettosità strutturale del mezzo, il quale, benché omologato, non consentiva la piena visuale della zona retrostante, essendovi un cono d'ombra non coperto né dagli specchietti retrovisori, né dalla telecamera posteriore*".

Il rischio concretizzatosi, quindi, "*si pone al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro -che si è limitato ad adibire all'attività un automezzo specificamente omologato quale monoperatore, cui non era interdetta la retromarcia- esso inerendo piuttosto alla circolazione stradale*".

È molto importante che la sentenza abbia riaffrontato, sotto questo specifico versante, il tema della sfera di responsabilità connessa al fascio di obblighi che fanno capo al datore di lavoro per evidenziare l'esistenza di rischi non governabili dal datore di lavoro e per i quali una

responsabilizzazione avrebbe, quindi, natura esclusivamente oggettiva, ossia senza colpa[5].

Il rapporto tra l'attrezzatura di lavoro e la valutazione dei rischi

La sentenza si sofferma anche sulla correttezza della valutazione dei rischi, ossia sul fatto che essa dovesse avere ad oggetto ulteriori verifiche rispetto alla correttezza dell'attrezzatura di lavoro omologata, tanto da introdurre una diversa organizzazione del lavoro introducendo un ulteriore lavoratore per l'esecuzione delle attività di raccolta dei rifiuti.

La risposta è negativa: l'omologazione per l'utilizzo del mezzo in sicurezza da parte di una persona sola esclude la necessità di valutare ulteriori rischi, sempre per il principio dell'affidamento nella certificazione governativa, la quale "*garantisce che tutte le manovre -e quindi anche la retromarcia- possano essere fatte in sicurezza da una persona sola, con le dotazioni di cui esso è munito*".

Semmai il nodo, lasciato irrisolto dalla sentenza, è cosa avrebbe dovuto fare il datore di lavoro se si fosse avveduto della carenza: modificare l'attrezzatura e richiedere una nuova omologazione ovvero utilizzare l'attrezzatura ma adottare una valutazione dei rischi integrando gli effetti dell'omologazione con altri elementi (es. l'impiego di due persone).

Conclusione

I diversi punti toccati dalla sentenza, oltre a chiarire alcuni temi d'interesse per le imprese, possono costituire un ulteriore tassello per il percorso di rivisitazione del D.Lgs. 81/2008, ormai non più attuale a fronte della profonda e rapida evoluzione del mondo del lavoro, sia sul versante dell'organizzazione del lavoro che su quello delle tecnologie utilizzate. Importante anche l'introduzione del principio di affidamento nella omologazione ministeriale, che consente di attribuire una efficacia scriminante al giudizio dell'autorità, finora irrilevante: per effetto dell'affidamento, l'obbligo previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 81/2008[6] è quindi presuntivamente assolto mettendo a disposizione attrezzature omologate.

[1] *Art. 62. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.*

[2] Art. 26. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo…":*

[3] Sul punto, v. Cass., sent. n. 28444/2022; in tema di appalto, v. Cass., sent. n. 30809/2022

[4] *Art. 2. "Ai fini della presente direttiva, per "luogo di lavoro" si intende il luogo destinato ad ospitare le*

postazioni di lavoro nei locali dell'impresa e/o dello stabilimento e qualsiasi altro luogo all'interno dell'area dell'impresa e/o dello stabilimento a cui il lavoratore ha accesso durante il corso del suo impiego".

[5] Sul concetto di sfera di rischio, da ultimo, Cass., sent. n. 30814/2022

[6] Art. 71. "*1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie*".

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 9, 2022

https://www.confindustria.sa.it/selezione_articoli_8_9_2022/

Manifatture Sigaro Toscano e Comune insieme in piazza a Cava dei Tirreni

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 9, 2022
selezione_articoli_8_9_2022 1

Zona industriale, via alle valutazioni del piano

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 9, 2022
selezione_articoli_8_9_2022 3

Mozzarella Dop, il Consorzio cerca giovani talenti da formare

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 9, 2022
selezione_articoli_8_9_2022 4

Sconti fiscali fino al 40% per imprese e famiglie, in arrivo altri 12 miliardi

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 9, 2022
selezione_articoli_8_9_2022 5

Incubo serrate

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 9, 2022
selezione_articoli_8_9_2022 8

Bollette, il governo cerca 13 miliardi di euro

scritto da Fabiana Capasso | Settembre 9, 2022
selezione_articoli_8_9_2022 9